

---

# MISURE STRAORDINARIE PER IL SOSTEGNO ALL'ECONOMIA

**“Decreto Cura Italia”**

**I. Approfondimento: interventi in materia tributaria, societaria e legale**

18 MARZO 2020

# INTRODUZIONE

Il Consiglio dei Ministri ha approvato in data 16 marzo 2020 un Decreto Legge (**D.L. 17 marzo 2020, n. 18**) che introduce misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il Decreto interviene con provvedimenti su **quattro fronti principali e altre misure settoriali**:

- 1. finanziamento e altre misure per il potenziamento del Sistema sanitario nazionale, della Protezione civile e degli altri soggetti pubblici impegnati sul fronte dell'emergenza;**
- 2. sostegno all'occupazione e ai lavoratori per la difesa del lavoro e del reddito;**
- 3. supporto al credito per famiglie e micro, piccole e medie imprese, tramite il sistema bancario e l'utilizzo del fondo centrale di garanzia;**
- 4. sospensione degli obblighi di versamento per tributi e contributi nonché di altri adempimenti fiscali ed incentivi fiscali per la sanificazione dei luoghi di lavoro e premi ai dipendenti che restano in servizio.**

Di seguito una panoramica delle principali misure in **[materia fiscale, societaria e legale](#)**.

# I. RIMESSIONE IN TERMINI PER I VERSAMENTI

## “MINI-PROROGA” GENERALIZZATA PER I VERSAMENTI

**L'articolo 60** del Decreto dispone, con una norma di carattere generale che vale per tutti i contribuenti (persone fisiche, professionisti, imprenditori individuali, società ed enti), che tutti i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni (ad es. IVA annuale e mese di febbraio, ritenute d'acconto, tassa libri sociali), inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al **20 marzo 2020**.

## 2. SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI PER SPECIFICHE CATEGORIE DI SOGGETTI

**L'articolo 61** del Decreto, modificando l'art. 8, co. 1, DL 9/2020 ed estendendone altresì l'applicazione anche ad altri soggetti, dispone la sospensione dei versamenti da parte dei seguenti soggetti, aventi domicilio fiscale, sede legale od operativa nel territorio dello Stato:

- 0) imprese turistico recettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator;
- a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
- b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;
- c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
- d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
- e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
- f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
- g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;

# SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI PER SPECIFICHE CATEGORIE DI SOGGETTI (SEGUE)

- h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
- i) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
- l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
- m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
- n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
- o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
- p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
- q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
- r) alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

# SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI PER SPECIFICHE CATEGORIE DI SOGGETTI (SEGUE)

Per le predette categorie di soggetti sono sospesi:

I) **dal 2 marzo 2020 e fino al prossimo 30 aprile**, i termini relativi :

- ai versamenti delle **ritenute alla fonte**, sia **da lavoro dipendente** (art. 23, DPR 600/73) sia **da lavoro assimilato a quello dipendente** (art. 24, DPR 600/73), che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
- ai versamenti e agli adempimenti dei **contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria**;

II) è sospeso il versamento **dell'Imposta sul valore aggiunto scaduta il 16 marzo**.

Tali versamenti andranno eseguiti **entro il 31 maggio 2020**, in unica soluzione o in un massimo di 5 rate di pari importo a partire dalla medesima data.

Per i soggetti di cui al precedente punto a) i termini di cui sopra sono posticipati al 30 giugno 2020.

Gli importi di cui sopra che fossero già stati pagati, non daranno diritto ad alcun rimborso.

### **3. SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI PER SOGGETTI CON RICAVI O COMPENSI NON SUPERIORI A 2 MILIONI**

**L'articolo 62** del Decreto dispone che, **per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore Decreto**, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra **l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020** relativi a:

- a) ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 (ritenute sui redditi di lavoro dipendente) e 24 (ritenute sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
- b) imposta sul valore aggiunto;
- c) contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

I versamenti sospesi di cui sopra sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione **entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020**. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

## 4. SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI – CASI PARTICOLARI

**CASO PARTICOLARE 1:** La sospensione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto, si applica, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza.

**CASO PARTICOLARE 2:** Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell'allegato I al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020 nella Regione Lombardia: a) Bertonico; b) Casalpusterlengo; c) Castelgerundo; d) Castiglione D'Adda; e) Codogno; f) Fombio; g) Maleo; h) San Fiorano; i) Somaglia; l) Terranova dei Passerini; nella Regione Veneto: a) Vo'] restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020.

## **5. OPZIONE DI NON ASSOGGETTAMENTO A RITENUTA D'ACCONTO IMPRESE E PROFESSIONISTI CON RICAVI O COMPENSI NON SUPERIORI A EURO 400.000**

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con **ricavi o compensi non superiori a euro 400.000** nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto, **i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data del 17 marzo 2020 e il 31 marzo 2020** non sono assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (ritenute sui redditi di lavoro autonomo e ritenute sui rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento d'affari), da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

I contribuenti, che si avvalgono della presente **opzione**, rilasciano **un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione** e **provvedono a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.**

## 6. SOSPENSIONE DI ADEMPIMENTI TRIBUTARI

**L'articolo 62** del Decreto prevede la **sospensione di adempimenti tributari**. In particolare, **per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi gli adempimenti diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.**

A titolo di esempio sono sospesi: l'invio della dichiarazione IVA 2020, del modello TR del primo trimestre 2020, dell'esterometro e dei modelli INTRASTAT scadenti nel periodo di cui sopra, ecc.

Gli adempimenti sospesi sono effettuati **entro il 30 giugno 2020.**

Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020 (scadenza al 31 marzo 2020, ivi comprese le CU afferenti).

## 7. SOSPENSIONE DEI TERMINI DI ACCERTAMENTO

L'articolo 67 del Decreto **prevede la sospensione dal 8 marzo 2020 al 31 maggio 2020** dei termini:

- relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
- entro i quali l'Agenzia delle entrate è tenuta a fornire risposta alle istanze di interpello presentate.

Sono **inoltre sospesi nel medesimo periodo i termini**:

- entro i quali l'Agenzia delle Entrate è tenuta a rispondere, per i grandi contribuenti che ne abbiano fatto richiesta, circa la possibilità di accedere al regime della cd. "*Cooperative compliance*";
- concernenti la procedura di adesione alla cd. "*cooperazione e collaborazione rafforzata*" riservata alle grandi imprese multinazionali;
- relativi alle procedure per gli accordi preventivi in materia di prezzi di trasferimento ex art. 31-ter del DPR 600/1973 e alle cd. «*procedure amichevoli*» ex art. 31-quater del DPR 600/1973;
- relativi alle procedure per l'ottenimento dell'agevolazione "*Patent Box*".

Infine il comma 4 dell'articolo in esame prevede altresì l'applicazione dell'articolo 12 dlgs 159/2015 attraverso il quale **i termini per l'accertamento in materia di Imposte dirette, IVA e IRAP in scadenza al prossimo 31 dicembre 2020 vengono prorogati di due anni ovvero fino al 31 dicembre 2022.**

## **8. SOSPENSIONE PAGAMENTI DI CARTELLE E AVVISI**

L'articolo 68 del Decreto prevede la **sospensione dei termini di versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivi e di addebito, in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020.**

**NB:** Nessuna proroga invece pare sia stata ad oggi prevista per altri atti diversi da quelli elencati e quindi **resterebbero esclusi dalla sospensione ad esempio gli avvisi bonari e le comunicazioni da controllo formale.**

**I pagamenti che beneficiano della sospensione dovranno essere effettuati entro il mese successivo il periodo di sospensione ovvero il 30 giugno 2020.**

Fino al **31 maggio 2020** sono inoltre ufficialmente sospese le attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione.

Il decreto dispone anche il **differimento al 31 maggio 2020 della rata del 28 febbraio relativa alla cosiddetta rottamazione-ter e della rata in scadenza il 31 marzo del cosiddetto saldo e stralcio.**

Anche in virtù di tale periodo di sospensione viene disposta l'applicabilità dell'articolo 12 del dlgs 159/2015 per il quale **i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività dell'agente della riscossione che scadono entro il 31 dicembre 2020 sono prorogati fino al 31 dicembre 2022.**

Agenzia Entrate Riscossione inoltre, con un comunicato dello scorso 17 marzo 2020, ha annunciato che al fine di tutelare al meglio la salute dei cittadini e del personale addetto **gli sportelli che erogano servizi al pubblico, presenti su tutto il territorio nazionale, rimarranno chiusi dal 18 al 25 marzo 2020.** Resteranno invece attivi i servizi di *back office* per garantire l'operatività dei servizi on line.

## 9. PREMIO PER I LAVORATORI DIPENDENTI CHE OPERANO PRESSO LA PROPRIA SEDE DI LAVORO

Ai lavoratori dipendenti che operano presso la propria sede di lavoro viene riconosciuto **per il mese di marzo 2020 un premio pari a 100 euro.**

Il premio spetta ai titolari di redditi di lavoro dipendente che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell'anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro.

Il premio non concorre alla formazione del reddito e deve essere rapportato esclusivamente al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel suddetto mese (lo smart working è escluso dal premio).

Il suddetto premio viene riconosciuto dai sostituti d'imposta (datori di lavoro) a partire dalla retribuzione del mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

I sostituti d'imposta compensano il premio erogato ai lavoratori dipendenti con imposte, ritenute e contributi dovuti.

## 10. CREDITO D'IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un **credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate.**

L'importo massimo di spesa ammesso in detrazione è pari a 20.000 euro per ciascun beneficiario.

I criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta saranno emanate con appositi decreti ministeriali entro trenta giorni dall'entrata in vigore del Decreto, pertanto entro il prossimo 16 aprile 2020.

## II. CREDITO D'IMPOSTA NEGOZI E BOTTEGHE

Ai soggetti locatari esercenti attività d'impresa è riconosciuto per l'anno 2020 un **credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione pagato in relazione al mese di marzo 2020, afferente ad immobili rientranti nella categoria catastale C/I** (negozi e botteghe).

Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione di imposte, ritenute e contributi dovuti.

Il credito d'imposta è riconosciuto esclusivamente alle attività che sono state obbligatoriamente sospese a seguito del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dello scorso 11 marzo 2020.

Non potranno pertanto beneficiare del suddetto credito:

- le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, svolte sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività (attività espressamente elencate nell'allegato 1 del suddetto Decreto);
- le attività inerenti ai servizi alla persona relative a lavanderie, tintorie e pompe funebri (attività espressamente elencate nell'allegato 2 del suddetto Decreto).

## 12. EROGAZIONI LIBERALI IN DENARO E IN NATURA A SOSTEGNO DELLE MISURE DI CONTRASTO DELLA EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA

Vengono riconosciute particolari agevolazioni fiscali per incentivare le **erogazioni liberali in denaro e in natura** a sostegno delle misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, effettuate nell'anno 2020:

1. le erogazioni **effettuate dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali**, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, beneficiano di una **detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro**.
2. Le erogazioni in denaro **effettuate dai soggetti titolari di reddito d'impresa**, sono deducibili dal reddito d'impresa e le erogazioni in natura non costituiscono base imponibile. Le erogazioni sono deducibili ai fini irap.

## 13. NORME SPECIALI PER LE ASSEMBLEE SOCIETARIE

L'articolo 106 del Decreto stabilisce **norme speciali in materia di svolgimento delle assemblee di società.**

Le disposizioni speciali e temporanee riguardano: i termini per la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio, le modalità di svolgimento e di espressione del voto nelle assemblee societarie.

Le disposizioni speciali si applicano **alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020** ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza della epidemia da COVID-19.

In sostanza, con riferimento alle società *non quotate*:

- in deroga alle disposizioni del codice civile (articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis) o alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria (per l'approvazione del bilancio) è convocata **entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.**
- con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le società di capitali possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, **l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione;**
- le predette società possono altresì prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, codice civile **senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.**
- le società a responsabilità limitata possono, inoltre, consentire, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2479, quarto comma, del codice civile e alle diverse disposizioni statutarie, che **l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.**

## 14. SOSPENSIONE DEI TERMINI DI GIUSTIZIA

L'articolo 83 del Decreto ha disposto dal 9 marzo al 15 aprile 2020:

- a) il rinvio d'ufficio di tutte le udienze dei **procedimenti civili e penali** pendenti presso tutti gli uffici giudiziari a data successiva al 15 aprile 2020;
- b) la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali;
- c) la sospensione della decorrenza dei termini di prescrizione e di decadenza dei diritti che possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle attività precluse dai provvedimenti di sospensione;
- d) la sospensione dei termini per lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di mediazione e negoziazione assistita.

**Tali disposizioni si applicano, in quanto compatibili, anche ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie.**

La sospensione **non opera** esclusivamente con riferimento a:

- a) cause di competenza del tribunale relative a procedimenti di adozione, di immigrazione, relative ad alimenti derivanti da rapporti di famiglia, procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti;
- b) procedimenti penali urgenti (convalida di arresto e fermo, procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive, etc).

# 15. SOSPENSIONE DEI TERMINI DI GIUSTIZIA E PROROGA DEI TERMINI DI VALIDITA' DEI DOCUMENTI

L'articolo 103 del Decreto ha disposto che:

1. ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di **procedimenti amministrativi e a procedimenti disciplinari del personale delle amministrazioni** su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020;
2. tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020;
3. l'esecuzione dei provvedimenti di **rilascio degli immobili**, anche ad uso non abitativo, è **sospesa fino al 30 giugno 2020**.

Le disposizioni di cui al punto 1 non si applicano ai pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo, indennità di disoccupazione e altre indennità da ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o sociali, comunque denominate nonché di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese comunque denominati.

L'articolo 104 del Decreto ha disposto che la validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità, rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto è prorogata al 31 agosto 2020. La validità ai fini dell'espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.

## GRAZIE PER L'ATTENZIONE!

I Professionisti, i dipendenti ed i Collaboratori dello Studio sono a disposizione per ogni chiarimento e approfondimento necessario e, soprattutto, per supportarvi in questo particolare momento di emergenza sanitaria.

**Studio EPICA** | Esperienze Professionali Integrate Commercialisti e Avvocati

**Treviso - Via Terraglio n. 68/A, 31100 | Tel: +39 0422- 402201 | Fax: +39 0422 - 402201**

**Venezia Mestre - Piazzale Leonardo da Vinci n. 8/D, 30172 | Tel: +39 041- 0986028**

**Vicenza - Via Ermes Jacchia n. 18, 36100 | Tel: +39 0444- 546364**

**Montebelluna - Via Salvo D'Acquisto n. 10, 31044 | Tel: +39 0423- 370861**

**Udine - Via Antonio Marangoni n. 56, 33100 |**

**EPICA**

● Esperienze Professionali Integrate  
● Commercialisti e Avvocati